ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Art. 2

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero. Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonche' quelle della divisione la (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973

c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilita' dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalita' proprie del Ministero. Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti. Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e ambientali e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni. Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e

regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione "Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali".

Versione in vigore dal 15 febbraio 1975, non più in vigore dal 24 febbraio 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente
Estremi	Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ministero-per-i-beni-culturali-e-per-l-ambiente/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it